



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ARCHIMEDE-LA FATA"

Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria 1° grado ad Indirizzo Musicale

Viale della Regione, 32 – 90047 Partinico – PA - Tel. 0916467838 - Fax 0918909263

mail: [paic8aw00b@istruzione.it](mailto:paic8aw00b@istruzione.it) – pec: [paic8aw00b@pec.istruzione.it](mailto:paic8aw00b@pec.istruzione.it) – Cod. min. PAIC8AW00B – C.F. 80028840827

Circolare n. 36

Partinico, 26/09/2024

Ai coordinatori delle classi della Scuola primaria e  
Secondaria di Primo grado  
Alle FF.SS. Area 3  
Ins. S. Grillo  
Prof. G. De Simone  
Segreteria – Ufficio alunni  
Alle famiglie degli alunni  
SITO WEB

**OGGETTO: Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e contrasto alla dispersione scolastica – Legge n. 159 del 13.11.2023 di conversione del c.d. "Decreto Caivano" (nota ufficiale USR, 0016722 del 22/04/2024)**

Con l'avvio delle attività per l'a.s. 2024/25, si ritiene utile ricordare che già è in applicazione il Decreto-Legge del 15 settembre 2023 n. 123, c.d. Decreto Caivano, convertito nella Legge 159 del 13.11.2023 (art. 12).

La nuova norma disciplina sia il caso di mancata iscrizione dei minori obbligati (evasione scolastica) sia il caso della mancata o discontinua frequenza (elusione scolastica).

Oltre a ciò, l'introduzione dell'articolo 570 ter del Codice penale prevede l'inasprimento delle sanzioni a carico dei genitori dei minori responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che evadono o eludono tale obbligo; a tal proposito, si segnala che la fattispecie di reato viene trasformata da contravvenzione in delitto e che l'ambito di applicazione viene esteso all'intero decennio di istruzione obbligatoria.

Nelle more dell'attivazione dell'ANIST, i Dirigenti Scolastici trasmettono al Sindaco, **entro il mese di ottobre**, i dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche. Il Sindaco, ricevuti i dati da parte dei Dirigenti Scolastici e identificati i minori che pur soggetti all'obbligo di istruzione non risultano regolarmente iscritti ammonisce, senza ritardo, il r.o.d.i. (responsabile dell'obbligo di istruzione) invitandolo ad ottemperare alla legge. Ai sensi dall'art. 114 comma 4 del T.U., nel corso dell'anno scolastico il D.S. verifica la frequenza degli studenti soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono **assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi** e attivando le procedure previste per il contrasto alla dispersione scolastica.

In questo senso operano gli Osservatori di Area sulla dispersione scolastica, a cui fanno capo gli operatori psicopedagogici territoriali (OPT), la struttura costituita dall'USR Sicilia per il

contrasto delle fenomenologie della dispersione scolastica, i quali hanno un ruolo decisivo sia nelle fasi di prevenzione del fenomeno, che in quelle eventuali previste dal c.d. Decreto Caivano.

Sarà cura dell'Osservatorio Scolastico, per il tramite dei coordinatori e/o altre figure dedicate, monitorare e prevenire situazioni a rischio di dispersione scolastica di quegli studenti che per motivi diversi (disagio, comportamenti conflittuali all'interno delle classi, poca partecipazione alle attività di studio, frequenza irregolare, etc.) si allontanano dal circuito scolastico.

In questa ottica, al fine di intercettare precocemente i comportamenti a rischio di dispersione scolastica degli studenti, gli OPT, intervengono su comunicazione del Dirigente scolastico a supporto di quest'ultimo, **nelle diverse fasi previste dal c.d. Decreto Caivano.**

È quindi adesso prevista l'attivazione della procedura di seguito indicata:

1. il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi;
2. il dirigente scolastico invia apposita comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione ;
3. nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questo proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge;
4. costituisce, in ogni caso, elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi;
5. il sindaco in caso di violazione dell'obbligo di istruzione procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale, se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo, precedentemente ammonita, non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione. L'art. 331 del codice di procedura penale stabilisce che i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito
6. analogamente il dirigente scolastico procede ai sensi dell'articolo 331 del cpp, in caso di elusione dell'obbligo di istruzione;
7. confermata la disciplina attualmente vigente in materia di giustificazione delle assenze degli alunni dalla scuola per motivi di appartenenza religiosa;
8. le nuove disposizioni si applicano a tutti i soggetti responsabili della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione ;

La persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione già ammonita dal sindaco per ottemperare alla legge, che non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.

## **Elusione dell'obbligo**

La persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, già ammonito dal sindaco per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, il quale non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.

## **Assegno di inclusione**

L'assegno di inclusione previsto dal decreto lavoro (Decreto Legge 48-23) ***non può essere trasferito al nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentato l'adempimento dell'obbligo di istruzione nell'ambito del patto per l'inclusione.*** A tal fine è prevista l'emanazione di un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione. In caso di condanna definitiva della persona responsabile del minore per mancato adempimento o elusione dell'obbligo di istruzione, consegue la sospensione dell'assegno di inclusione fino alla ripresa della regolare frequenza scolastica documentata con certificazione rilasciata dal dirigente scolastico, ovvero, in mancanza di tale certificazione, per un periodo di due anni.

**Entro il giorno 30 di ogni mese**, pertanto, si invitano i docenti **coordinatori di classe** a far pervenire alle FF.SS. Disabilità e Inclusione Grillo e De Simone la segnalazione dei casi di mancata frequenza (evasione, elusione, frequenza irregolare e abbandono), affinché possa essere attivata la procedura prevista.

Si auspica nella consueta collaborazione,  
Cordialmente

Il Dirigente Scolastico

*Dott.ssa Mariarosa Tarantino*

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3,  
comma 2 del decreto legislativo n.39/1993